

NUOVO STATUTO SOCIALE DI “RIVIERA TRASPORTI S.P.A.”

DENOMINAZIONE

Art.1

Tra l'Amministrazione Provinciale, Comuni e loro Consorzi e Comunità Montane della provincia di Imperia interessati ai trasporti pubblici, è costituita una Società per Azioni con la denominazione "RIVIERA TRASPORTI Società per Azioni".

La Società è aperta alla partecipazione di altri Enti Pubblici, nonché di soggetti privati.

Art.2

1. La Società ha per oggetto:

- a) L'esercizio dell'attività di trasporto di persone, urbano ed extraurbano, con qualsiasi mezzo e modalità, di linea e non di linea, incluso il noleggio, da piazza e da rimessa, turistico, nazionale e internazionale, compreso l'esercizio di servizi di navigazione ed elicotteristici;
 - b) L'esercizio di agenzie di viaggio e turismo;
 - c) L'organizzazione e la gestione di manifestazioni turistiche e culturali atte alla valorizzazione del comprensorio di traffico interessato dall'attività della Società;
 - d) La realizzazione e l'esercizio di parcheggi e di altri impianti, strutture ed infrastrutture correlati e/o connessi al fenomeno della circolazione e della mobilità;
 - e) L'effettuazione di servizi a favore di terzi, inerenti alla manutenzione, riparazione, trasporto, rimessaggio e custodia di automezzi, attrezzature e macchinari;
 - f) La gestione delle altre attività, funzioni e servizi, anche ausiliari, comunque connessi al fenomeno della mobilità, ivi compresa la gestione di spacci con somministrazione di alimenti e bevande, mense e rivendite sia nell'ambito aziendale, sia nei luoghi in cui viene svolta l'attività;
 - g) L'espletamento di qualsiasi altra attività, anche di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, relativa o connessa al fatto del trasporto e al fenomeno della mobilità, in tutti i suoi aspetti e problematiche di assetto, pianificazione, organizzazione e gestione, anche per conto terzi;
 - h) La progettazione e gestione per quanto attiene al settore energetico: produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica per quanto attiene l'alimentazione della rete filoviaria.
- 2) La Società potrà promuovere ogni procedimento necessario per l'acquisizione dei titoli amministrativi, autorizzatori e/o concessori, necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale.
- 3) La Società, oltre all'uso consentito dalla legge del capitale sociale, potrà emettere obbligazioni, contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti, aperture di credito, richiedere contributi a norma delle leggi vigenti in Italia e all'Estero e fare comunque quanto necessario ed opportuno per la realizzazione dell'oggetto sociale.

- 4) La Società potrà compiere altresì ogni attività, sia essa di carattere promozionale, commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale, nonché, nei limiti concessi dalla legge, ogni attività finanziaria, di project-financing, che sia necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale e rispetto ad esso strumentale e non prevalente. Essa, fra l'altro, potrà assumere (anche se in via non prevalente, funzionalmente collegata al raggiungimento dell'oggetto sociale ed a solo scopo di investimento e non di collocamento) partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio; emettere obbligazioni; contrarre mutui; ottenere prefinanziamenti ed aperture di credito; richiedere contributi a norma della pertinente legislazione regionale, nazionale e comunitaria, stipulare appalti, concessioni e subconcessioni, nei limiti e modi di legge; costituire o partecipare ad associazioni temporanee di impresa ed a forme organizzative similari; fare quant'altro necessario od opportuno per il perseguimento dell'oggetto sociale, come sopra definito.
- 5) Ai Soci è consentito effettuare operazioni di finanziamento a favore della Società, nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.
- 6) La gestione della società dovrà venir improntata a principi e criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

SEDE

Art.3

La Società ha sede legale ed amministrativa in Imperia.

La Società, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, ha facoltà di istituire proprie agenzie e rappresentanze in altre località.

Art.4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31/12/2050. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Anche prima della scadenza fissata, la Società sarà, ampliata, modificata o sciolta in conseguenza delle scelte programmatiche e delle normative legislative che la Regione Liguria andrà ad emanare in materia di organizzazione dei pubblici trasporti.

Tali trasformazioni potranno essere ugualmente attuate in relazione a scelte particolari proposte dagli Enti Pubblici partecipanti alla Società in ordine alle quali l'Assemblea dovrà deliberare nei modi e nei termini previsti dagli artt. 12 - 13 - 14 del presente Statuto.

Art.5

Il capitale sociale è di Euro 2.068.027,00 (duemilionesessantottomilaventisette virgola zero zero), diviso in azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale anche beni in natura e crediti.

Art.6

L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci sulla "Gazzetta Ufficiale" con un preavviso di almeno 30 giorni. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse dell'8% annuo dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi. Resta inteso che ove la anzidetta determinazione violasse la legge 108/96 e successive modifiche e/o integrazioni, il tasso degli interessi si intenderà automaticamente sostituito da quello di volta in volta determinato in conformità alla legge.

La Società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi a norma di legge.

Art.7

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili. La Società non riconosce che un solo titolare per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'articolo 2347 Codice Civile. Il possesso anche di una sola azione comporta di per sé solo la piena ed incondizionata adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità alla legge ed alle clausole statutarie. I versamenti sulle azioni saranno effettuati dai Soci a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni non possono essere trasferite, sottoposte a pegno, usufrutto, a qualsiasi vincolo o donate, senza il preventivo gradimento dell'organo amministrativo.

Con il termine "trasferire" si intende l'effetto di qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società e qualunque altro atto simile) in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni o diritti di opzione (compreso il trasferimento e/o l'intestazione e/o il mandato fiduciario), nel rispetto del principio della parità di condizioni.

Il previo gradimento dell'organo amministrativo è necessario anche nell'ipotesi di vendita del diritto di opzione, per il caso di aumento di capitale.

Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente causa del socio non risulti oggettivamente dotato di capacità economico-finanziaria idonea per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero abbia qualità altrimenti non compatibili con il perseguimento dell'oggetto sociale.

Le ragioni ostative individuate e valutate dall'Organo Amministrativo, a suo insindacabile giudizio, dovranno essere esposte nell'eventuale provvedimento di diniego.

Qualora un Socio intenda trasferire, a soggetto non socio, per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione che gli spettano per il caso di aumento di capitale sociale, egli dovrà previamente, a mezzo lettera raccomandata A.R. offrire le azioni o i diritti predetti a tutti gli altri Soci, specificando il nome del terzo e dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.

I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e, per conoscenza, agli altri Soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso che l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita devono venir attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Il cedente dovrà altresì dare comunicazione della cessione al Presidente della Società ed a tutti gli altri Soci entro 15 (quindici) giorni dal trasferimento sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta in prelazione e non risulta che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario) non potrà venir iscritto nel Libro Soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto o degli altri diritti inerenti alle azioni né potrà trasferire le azioni a terzi con atti efficaci verso la Società.

ASSEMBLEA

Art.8

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori nella sede sociale o in qualsiasi altra località, purché in Italia, che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Art.9

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altra persona mediante delega nei limiti di legge.

Ogni delegato non potrà rappresentare più di due azionisti.

Art.10

L'Assemblea è convocata ai sensi dell'art. 2366 comma 3 C.C. mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, o in alternativa mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed è valida anche senza formale convocazione, se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere anche l'indicazione del giorno fissato per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione.

Art.11

L'Assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci.

Essa è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, a sensi di legge.

Art.12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o, in loro assenza, se nominato, dal Vice Presidente o da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario.

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità della costituzione e la sufficiente composizione da parte dei Soci avuto riguardo agli argomenti da trattare.

Art.13

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino oltre i due terzi del capitale sociale presente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Data la struttura e l'oggetto e il particolare ambito operativo della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione o per decisione dell'Amministratore Unico, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il suddetto termine ma non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.14

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta la legge lo richieda o l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Art.15

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta se ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art.16

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In tal caso il Consiglio è composto da un massimo di tre membri, ivi compreso il Presidente, nel rispetto del principio di equilibrio di genere dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Nel caso di nomina di organo collegiale, finché il capitale sociale resterà in capo ad enti pubblici per una quota complessivamente non inferiore al 51% (cinquantuno per cento), la determinazione del numero di membri spettanti a ciascun socio competerà all'Assemblea

Ordinaria, la quale vi provvederà in sede e in occasione del previsto rinnovo del Consiglio di Amministrazione attenendosi al criterio di assicurare al socio che detenga più del 50% del capitale sociale la maggioranza dei membri e, in caso di consiglio di amministrazione composto da tre membri, di riconoscere un membro al socio che possieda almeno il 33,33% del capitale sociale.

Ove nessun socio pubblico detenesse più del 50% del capitale, a quello tra essi che ha la quota di partecipazione più alta spetteranno almeno due consiglieri.

Art.17

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea e/o previste da altre eventuali norme imperative di legge.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno altresì la facoltà di nominare un Direttore Generale fissandone i compiti e la remunerazione onnicomprensiva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere nel suo seno un Vice Presidente, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo amministrativo potrà nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio ma dipendenti della Società.

Art.18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio, a norma di legge provvede alla cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, da convocarsi entro e non oltre tre mesi dalla cooptazione.

Gli Amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed il Presidente del Collegio Sindacale provvede a convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Art.19

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea.

Art.20

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ordinaria o amministrativa o speciale, spetta al Presidente o all'Amministratore Unico.

Spetta inoltre al Vice Presidente, in assenza o impedimento del Presidente.

Art.21

Se istituito, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.22

La firma sociale per tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione spetta al Presidente o all'Amministratore Unico.

Spetta inoltre al Vice Presidente, in assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire la firma o la rappresentanza sociale anche al Direttore Generale, nei limiti ritenuti opportuni.

Procure con poteri di ordinaria amministrazione potranno essere rilasciate dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico.

Art.23

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato ed un compenso stabilito dall'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione in materia, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali: a) gettoni di presenza, b) premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, c) trattamenti di fine mandato.

E' altresì vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

COLLEGIO SINDACALE

Art.24

Il Collegio Sindacale della società, assicurando l'equilibrio di genere, è composto da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati su segnalazione della Provincia.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Azionisti che nomina i Sindaci determina il compenso loro spettante.

CONTROLLO CONTABILE:

Art.25

Il controllo legale e contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

Art.26

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori provvederanno alla formazione del Bilancio e di ogni altro documento obbligatorio per legge.

Art.27

1) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente articolo ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine;
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art.28

Gli utili netti, detratta la quota del 10% di riserva legale, saranno interamente reinvestiti per il miglioramento patrimoniale mobile ed immobile.

TRASPARENZA

Art. 28 bis

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni di legge.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art.29

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.30

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del C.C. e delle leggi speciali in materia.

Art.31

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i Soci tra di loro, e tra i Soci e gli Amministratori in dipendenza del presente contratto di società, sarà devoluta al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi tutti dal Presidente del Tribunale di Imperia. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via equitativa ed inappellabile.